

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-4610 del 12/09/2022
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. SIBELCO ITALIA SPA CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FILZI, N.25/A. MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-6424 DEL 30/12/2020 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E FRANTUMAZIONE MINERALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.43.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-4818 del 12/09/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno dodici SETTEMBRE 2022 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015. **SIBELCO ITALIA SPA** CON SEDE LEGALE IN MILANO, VIA FILZI, N.25/A. **MODIFICA SOSTANZIALE DELL'AUA** ADOTTATA DA ARPAE SAC RAVENNA CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2020-6424 DEL 30/12/2020 E SMI PER L'ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO E FRANTUMAZIONE MINERALI IN COMUNE DI RAVENNA, VIA CLASSICANA, N.43.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n. 2020-6424 del 30/12/2020 e smi, a favore della Ditta **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A e attività di frantumazione pietre e minerali in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, Porto San Vitale comprensiva dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art. 269 del Dlgs n.152/2006 e smi);

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 30/06/2022 e acquisita da ARPAE SAC con PG 2022/109303 - pratica SinaDoc 24313/2022, con cui la Ditta **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A, chiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata con la Determina Dirigenziale n.2020/6424 e smi, a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione a servizio della fase di carico dei minerali e l'incremento delle ore di funzionamento dei restanti impianti;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- ✓ D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante “*Norme in materia ambientale*”, in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- ✓ *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* “Riforma del sistema regionale e locale” e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- ✓ *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di “Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V”.
- ✓ Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica ARPAE SinaDoc. **2022/24313**, emerge che:

- la Ditta **Sibelco Italia SPA** (C.F./P.IVA 00165200049), con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A, chiede la modifica sostanziale dell'AUA adottata da ARPAE SAC con Determina Dirigenziale n.2020/6424 del 30/12/2020 e smi a seguito della installazione di un nuovo punto di emissione afferente alla fase di carico dei minerali e contestualmente richiede l'incremento delle ore di funzionamento dei restanti impianti;
- L'istanza si intendeva formalmente completa e correttamente presentata con avvio del procedimento in data 30/06/2022 (PG. 2022/109303) e il SUAP ha provveduto a darne notizia al soggetto interessato contestualmente alla trasmissione della documentazione agli enti competenti;
- risultano esperite con esito positivo le verifiche di cui all'art. 4, commi 1) e 2) del DPR n. 59/2013 per cui non risultava necessario acquisire documentazione integrativa (PG 2022/111029);

DATO ATTO che:

- La Società Sibelco SPA è insediata in un'area di proprietà di Eurodocks srl che ha in capo la gestione di tutte le acque e della rete fognaria, come da Autorizzazione Unica Ambientale n. 2811/2017, comprese quindi anche le acque di dilavamento derivanti dall'attività di Sibelco;
- le acque reflue domestiche di Sibelco SPA confluiscono, previo trattamento con fossa Imhoff, degrassatore e filtro anaerobico, nella medesima rete delle acque meteoriche in capo a Eurodocks e le stesse verranno distaccate dalla rete fognaria unitaria di stabilimento e allacciate alla rete fognaria pubblica nera collegata a depurazione di Via Classicana, secondo il piano di adeguamento e il crono programma autorizzato con l'AUA n. 2811/2017 sopra richiamata;

VERIFICATO che la Ditta Sibelco SPA ha provveduto al versamento degli oneri di istruttoria secondo quando indicato nel Tariffario ARPAE mediante PagoPa in data 11/07/2022;

ACQUISITA in data 01/09/2022 (PG. 2022/142779) la Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale ARPAE per la matrice “emissioni in atmosfera”;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 4, comma 5) del DPR n. 59/2013, l'Autorità competente (ARPAE - SAC di Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

VISTA la Determina DEL-2022-30 del 08/03/2022 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al Dott. Ermanno Errani.

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Paola Dradi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna,

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. **DI ADOTTARE**, ai sensi del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Ditta **Sibelco Italia SPA (C.F./P.IVA 00165200049)** con sede legale in Milano, Via F.Filzi, n.25/A e attività di frantumazione pietre e minerali sita in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, Porto San Vitale, a seguito di **modifica sostanziale dell'AUA** di cui alla Determina Dirigenziale n. 2020-6424 del 30/12/2020, fatti salvi i diritti di terzi;
2. **DI DARE ATTO che la presente AUA sostituisce la precedente Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determina Dirigenziale di ARPAE SAC n.2020/6424 del 30/12/2020 sopra richiamata.**
3. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs n. 152/2006 e smi) – di competenza ARPAE SAC.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Ditta deve essere in possesso, previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 4.a) Per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare: **l'Allegato A)** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera (ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi);
 - 4.b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ovvero richieste ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013;

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA, in particolare:

- ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

Rispetto all'impatto acustico, qualora la Ditta intenda modificare, potenziare o introdurre nuove sorgenti sonore, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1998, con la comunicazione/domanda di modifica dell'AUA dovrà essere presentata la documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della DGR n. 673/2004 "*Criteria tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*".

5. La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

6. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
7. DI DARE ATTO che l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte della dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
8. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
9. DI DARE ATTO che la Sezione Provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
10. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpa;e;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE;
- i termini per la conclusione del procedimento sono stati rispettati.

E SI INFORMA che:

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Ermanno Errani

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(ai sensi dell'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- La Ditta Sibelco SPA svolge attività di frantumazione pietre e minerali nello stabilimento sito in Comune di Ravenna, Via Classicana, n.43, zona portuale;
- L'istanza presentata è relativa alla modifica sostanziale dell'AUA vigente. In particolare l'azienda intende modificare la durata delle emissioni esistenti ed installare un nuovo punto di emissione a servizio della fase di carico dei minerali; la nuova emissione, denominata E16 sarà dotata di idoneo sistema di abbattimento costituito da filtro a maniche.
- Per quanto riguarda le emissioni da E1 ad E15 (esistenti - di cui E2,E3,E7 e E12 attualmente sospese) l'azienda richiede che l'operatività delle stesse sia estesa a 24 ore/giorno con, in ogni caso, funzionamento effettivo dichiarato come discontinuo. Attualmente per le emissioni da E1 ad E4, e per le emissioni E7 ed E15 la durata autorizzata risulta pari a 16 ore/giorno; mentre per le emissioni E5 ed E6 e per le emissioni da E8 ad E14 la durata autorizzata risulta pari a 8 ore/giorno.
- Rispetto alle emissioni diffuse l'azienda evidenzia che non vi sono variazioni nelle attività da cui queste si originano rispetto a quanto indicato nell'autorizzazione vigente.

Limiti di emissione:**PUNTO DI EMISSIONE E1 – MACINAZIONE FINE PRIMARIA ALPINE (F.T.)**

Portata massima	50000	Nmc/h
Altezza minima	36	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E2 – MACINAZIONE DI COMPLETAMENTO SECONDARIA ALPINE (F.T.) Tale emissione risulta attualmente sospesa -

Portata massima	9600	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E3 – RIVESTITI ALPINE (F.T.) Tale emissione risulta attualmente sospesa -

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	31	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E4 – RIVESTITI ALPINE (F.T.)

Portata massima	4800	Nmc/h
Altezza minima	31	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E5 – FRANTUMAZIONE (F.T.)

Portata massima	25000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	85	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
NOX	350	mg/Nmc
SOX	35	mg/Nmc

PUNTO DI EMISSIONE E6 – VAGLIATURA (F.T.)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	27	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E7 – IMPIANTO RIVESTIMENTO (F.T.) Tale emissione risulta attualmente sospesa -

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	22	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E8 – IMPIANTO FRANTUMAZIONE (F.T.)

Portata massima	3000	Nmc/h
Altezza minima	25	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E9 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E10 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E11 – SCARICATORI CARICO SFUSI (F.T.)

Portata massima	2500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E12 – INSACCO PRODOTTI FINITI (F.T.) - Tale emissione risulta attualmente sospesa -

Portata massima	20000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E13 – INSACCO PRODOTTI GRANULARI (F.T.)

Portata massima	5000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E14 – SILOS PRODOTTI GRANULARI (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E15 – SILOS PRODOTTI FINI (F.T.)

Portata massima	9000	Nmc/h
Altezza minima	28	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

PUNTO DI EMISSIONE E16 – CARICO MINERALI (F.T.) - NUOVO

Portata massima	10000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Temperatura	Ambiente	°C
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti :

Polveri	10	mg/Nmc
---------	----	--------

Prescrizioni:

1. **Per il nuovo punto di emissione indicato con E16, devono essere espletate le procedure di autocontrollo previste dall'art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi. In tal senso la Ditta è tenuta a effettuare tre autocontrolli analitici alle emissioni in un periodo rappresentativo di funzionamento dell'impianto (circa 10 giorni). Gli esiti degli autocontrolli analitici devono essere trasmessi ad ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna.**
2. Per la verifica del rispetto di tali limiti dovranno essere utilizzati i metodi di prelievo e analisi e le strategie di campionamento adottati dall'U.N.I.CHIM. così come modificati con Decreto del 25.08.2000 e smi e precisamente:

UNI 10169 – UNI EN 13284-1	Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
UNI 10169	Determinazione della velocità e della portata di flussi gassosi convogliati
UNI EN 13284-1 UNI 10263	Determinazione della concentrazione delle polveri totali
UNI 10393 UNI 10246-1 UNI 9967 UNI 10246-2 UNI EN 14791 ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione del biossido di zolfo (SO ₂)

ISTISAN 98/2 (allegato I DM 25/8/2000) UNI 9970 UNI 10878 UNI EN 14792 Analizzatori celle elettrochimiche, IR, FTIR	Determinazione degli ossidi di azoto (NOx)
UNI EN 14181	Emissioni di sorgenti stazionarie. Assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misura

3. I camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Ogni emissione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. Per garantire la condizione di stazionarietà necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento (UNI 10169 e UNI EN 13284-1); le citate norme tecniche prevedono che le condizioni di stazionarietà siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità (5 diametri nel caso di sfogo diretto in atmosfera). E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza. Ogni presa di misura deve essere attrezzata con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per almeno 50mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati a circa 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

4. I sistemi di accesso degli operatori ai punti di misura e prelievo devono garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08. L'azienda deve fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. In mancanza di strutture fisse di accesso ai punti di misura e prelievo, l'azienda deve mettere a disposizione degli operatori addetti alle misure idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.

5. Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili atti a limitare e ridurre la polverosità diffusa. In tal senso, le operazioni di movimentazione di materiale sfuso e potenzialmente polverulento all'aperto, non dovranno essere effettuate in condizioni meteorologiche tali da produrre emissioni diffuse di polveri nelle aree circostanti. A tale proposito la Ditta è tenuta al rispetto di quanto contenuto nella **Procedura Operativa per la gestione della polverosità diffusa di cui alla Determina Dirigenziale n. 2020/6424 e smi. Tale Procedura Operativa deve essere tenuta presso lo stabilimento, a disposizione degli organi di controllo insieme con l'apposito registro dove la Ditta dovrà annotare: l'attivazione e la durata delle operazioni di bagnatura/pulizia, con cadenza almeno mensile e qualsiasi anomalia e/o variazione e/o mancata esecuzione degli interventi previsti dalla procedura per il contenimento delle emissioni diffuse.**

6. Per le emissioni attualmente sospese (E2,E3,E7 e E12), qualora la Ditta intenda riattivarle, dovrà darne preventiva comunicazione a ARPAE SAC e al Servizio Territoriale ARPAE competente.

7. DI indicare per i controlli che dovranno essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento aziendale, **un autocontrollo analitico con frequenza annuale** per tutti i punti di emissione indicati. La data, l'orario, i risultati delle misure di autocontrollo, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati (o allegati), appena disponibile l'esito analitico, su un apposito **registro**, con pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. La Ditta è inoltre tenuta ad annotare sul medesimo registro:

- **le manutenzioni, ordinarie e straordinarie, da effettuare su tutti i sistemi di abbattimento installati, con frequenza almeno annuale, e le eventuali anomalie degli stessi.**

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.